

Vendite sottocosto

Descrizione dell'attività

Cos'è:



La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti con prezzi convenienti. Il prezzo proposto è infatti inferiore a quello indicato sulle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Il prezzo è anche diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni del prodotto purché documentati.

Per individuare una vendita sottocosto si può controllare il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare la **comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio** come previsto dall'articolo 1 della [Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218](#) [1].

Vendite sottocosto non soggette a comunicazione

È consentito effettuare vendite sottocosto **senza presentare alcuna comunicazione** quando si commerciano (articolo 2 del [Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218](#) [1]):

- prodotti alimentari freschi e deperibili
- prodotti alimentari che scadono tra meno di tre giorni o per i quali mancano meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, ma sempre rispettando delle disposizioni del [Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 109](#) [2]
- prodotti tipici delle festività tradizionali se sono trascorse la ricorrenza o la data della sua celebrazione
- prodotti con valore commerciale significativamente diminuito dopo modifiche della tecnologia utilizzata per la produzione, sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli

stessi prodotti, introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione

- prodotti non alimentari difettati che è lecito vendere, di cui sia garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, che abbiano subito un parziale deterioramento a causa di agenti naturali o fatti accidentali, che sono usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che siano stati utilizzati prima della vendita.

Vendite sottocosto non consentite

Non sono consentite vendite sottocosto per quanto riguarda:

- il commercio all'ingrosso perché le vendite non sono rivolte al pubblico ma ad altri commercianti
- gli spacci interni perché la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico
- le forme speciali di vendita, come le vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, tramite il commercio elettronico
- il commercio su aree pubbliche.

Vendita sottocosto di oli di oliva extravergini

La vendita sottocosto di oli di oliva extravergini deve essere comunicata almeno 20 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno (articolo 11 della [Legge 14/01/2013, n. 9](#) [3]).

È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia dove ha sede l'esercizio.

Modalità di esercizio:

La vendita sottocosto deve rispettare le modalità operative stabilite dal [Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218](#) [1]:

- può essere effettuata solo **tre volte nel corso dell'anno**
- non può avere una durata superiore a **dieci giorni**
- il numero delle referenze oggetto della vendita non può essere **superiore a 50**
- non può essere effettuata una vendita se non è decorso almeno un periodo pari a **20 giorni**, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Modulo: [Vendita sottocosto, comunicazione](#) [4]

[Normativa di riferimento](#) [5]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/attivita-economica/vendite-sottocosto>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-04-06%3B218>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1992-01-27%3B109>
- [3] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:legge:2013-01-14;9>
- [4] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/comvenditasottoc>
- [5] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Vendite%20sottocosto&istituzione_parents=1&istituzione=